BIBLIOTECA DI
STVDI VRBINATI

A CURA DI
ROSA PALAVERA, NICOLA PASCUCCI, CECILIA VALBONESI

SILENZIO, DIRITTO, DIRITTI



Urbino
University Press



BIBLIOTECA DI
STVDI VRBINATI

2

1506
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI URBINO CARLO BO
UUP URBINO UNIVERSITY PRESS

La Collana Biblioteca di Studi Urbinati affianca la Rivista Studi Urbinati, che svolge un'intensa attività culturale e scientifica da quasi cento anni. La Collana accoglie opere individuali o collettanee di respiro monografico relative agli stessi ambiti scientifici della Rivista: Diritto, Economia, Scienze politiche, Sociologia.

A CURA DI
ROSA PALAVERA, NICOLA PASCUCCI, CECILIA VALBONESI

SILENZIO, DIRITTO, DIRITTI

SILENZIO, DIRITTO, DIRITTI
a cura di Rosa Palavera, Nicola Pascucci, Cecilia Valbonesi

Comitato di direzione
Ulrico Agnati, Marco Cangiotti (Direttore), Monica De Simone (Coordinatrice della redazione), Paolo Polidori, Cesare Silla

Comitato scientifico
Fei Anling (Università della Cina di Scienze Politiche e Giurisprudenza di Pechino), Roberta Cucca (Norwegian University of Life Sciences), Mauro Magatti (Università Cattolica del S. Cuore di Milano), Hans-Peter Müller (HU Berlin), Arpad Szakolczai (University of St. Gallen), Chiara Tenella Sillani (Università degli Studi di Milano), Bjørn Thomassen (Roskilde Universitet), Davide Ticchi (Università Politecnica delle Marche), Frederic Vandenberghe (IFCS-UFRJ), Romana Xerex (Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas, Universidade de Lisboa)

Redazione
Monica De Simone (coordinamento), Rossella Iatomasi, Marco Pernarella, Francesca Zanetti

Progetto grafico
Mattia Gabellini

Referente UUP
Giovanna Bruscolini

In copertina
Vilhelm Hammershøi, *The tall windows*, Museum Ordrupgaard, Charlottenlund (Dk)

[Print] ISBN 9791257650087
[PDF] ISBN 9791257650063
[ePub] ISBN 9791257650070

Opera sottoposta a peer review secondo il protocollo UPI

Le edizioni digitali dell'opera sono rilasciate con licenza Creative Commons Attribution 4.0 - CC-BY, il cui testo integrale è disponibile all'URL: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/



Le edizioni digitali online sono pubblicate in Open Access su:
https://press.uniurb.it/index.php/UrbinoUP

© Gli autori per il testo, 2025, 2026
© Urbino University Press per la presente edizione
Pubblicato da: Urbino University Press | Via Saffi, 2 | 61029 Urbino
Sito web: https://uup.uniurb.it/ | e-mail: uup@uniurb.it

L'edizione cartacea del volume può essere ordinata in tutte le librerie fisiche e online ed è distribuita da StreetLib (https://www.streetlib.com/it/)

SOMMARIO

Ius tacere, ius tacendi 9
Rosa Palavera

Per non tacere il silenzio 15
Rosa Palavera, Nicola Pascucci, Cecilia Valbonesi

CAPITOLO I

Il silenzio come spazio normativo

Silenzio e potere politico in Roma antica 33
Margherita Frare

Misura e validazione della «diligenza organizzativa». Tra anomia, Stato post-regolatore, ordinamenti periferici 45
Eliana Greco

La comunicazione interna ed esterna dei modelli aziendali di organizzazione e controllo nella prevenzione del reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro 63
Filomena Pisconti

CAPITOLO II

Il silenzio del legislatore

Tra silenzi e dissimulazione: Gli inasprimenti di pena tramite la politica delle circostanze del reato 77
Gianluca Ruggiero

Extradition of Persons with Mental Disorders and the Related Administrative Dimension: A Comparative Perspective between Civil Law and Common Law Systems 95
Alessia Teresa Accoto

Blockchain and criminal protection of personal data: challenges and perspectives under GDPR and italian law 115
Carlotta Conversi

CAPITOLO III

Il silenzio delle spade

Restorative justice and supranational sources: an overview 129
Elena Mattevi

Gemelli diversi. La recente riforma spagnola in tema di giustizia riparativa non colma le distanze con il sistema italiano 145
Davide Bianchi

Reflections on the Legitimacy and Limits of EU Sanctions in the Context of International Criminal Law 179
Magdi Nicoletta Vecchiet

CAPITOLO IV

Il silenzio delle vittime

I percorsi riparativi nei casi di violenza contro le donne. 199
La narrazione come risposta al "silenziamento" della vittima fra dinamiche di reificazione e "ingiustizia epistemica"
Marta Lamanuzzi

Rumore bianco, le città sorgive e i centri di aiuto per le vittime di reato. 215
Donde hay musica no puede haber cosa mala
Ivan Cecchini

CAPITOLO V

Silenzi dietro le sbarre

Il "silenzio degli innocenti": infanzia reclusa. 267
Quali possibili strategie per tutelare chi non può difendersi?
Emma Tidu

La pena del silenzio: separazione e disumanizzazione.
Riflessioni dal film Il segreto dei suoi occhi di Juan Josè Campanella 297
Alberto Tortoroglio

PER NON TACERE IL SILENZIO[1]

Rosa Palavera, Nicola Pascucci, Cecilia Valbonesi

1. QUESTO VOLUME: QUALCHE PAROLA SU UN PROGETTO "SILENZIOSO"

Il ciclo di incontri "Silenzio & Diritto" nasce con l'intento di *far parlare*, senza far rumore. È un *format* flessibile e aperto, con una forte vocazione interdisciplinare e interateneo, votato alla contaminazione tra didattica e ricerca, anche nella speranza di propiziare vocazioni tra gli studenti, i neolaureati e, più in generale, nelle nuove generazioni di studiosi: talvolta perplessi o inquisitori, sempre più lucidi di quanto credano e forse al fondo più genuinamente appassionati di quanti, spesso con garanzie maggiori, li hanno preceduti. In questo volume, in particolare, si è data occasione di pubblicare anche una piccola selezione di contributi degli studenti del corso di dottorato dell'Università degli studi di Urbino Carlo Bo, ma non solo. Il convincimento è che spazi di dialogo aperti costituiscano una specifica esigenza dei più giovani; l'auspicio è che iniziative come questa possano, nel loro piccolo, contribuire a rispondere a questa esigenza.

Scegliere il *silenzio* per *far parlare* è stata una decisione del tutto naturale. Il silenzio è la precondizione del dialogo[2]. Di silenzio sono costruiti gli spazi in cui dialogare, ma, al tempo stesso, il respiro del silenzio *abita* quegli spazi: è una scaturigine che accomuna, potente e generativa. Alcune delle idee nate dalla proposta sono raccolte in questo volume e un secondo è in corso di lavorazione[3]; altre sono state esposte solo nel ciclo di incontri[4]; altre ancora saranno conservate soltanto nella memoria delle riunioni informali dei gruppi di lavoro. Chi scrive ha davvero la speranza che possano manifestare nel tempo la loro freschezza carsica e suscitatrice nelle ricerche di chi vi ha partecipato: meritando

1 Il contributo è frutto della riflessione comune dei curatori; tuttavia, i paragrafi 1 e 2 sono opera di Rosa Palavera, i paragrafi 3 e 4 di Cecilia Valbonesi e il paragrafo 5 di Nicola Pascucci.

2 Per tutti, H. Arendt, *The Life of the Mind*, London 1978, 19 ss.

3 A. Fabbri - A. Cupri (a cura di), *Segreto confessionale e diritto secolare. Un confronto tra modelli giuridici*, in questa stessa collana.

4 La registrazione di parte dei quali è a disposizione di chi ne faccia richiesta.

in ogni caso, per pazienza, generosità e creatività, la più sincera gratitudine di chi ha organizzato gli incontri e dei curatori degli atti.

Questo volume è principalmente dedicato al silenzio *del* diritto. L'approccio "*Law and...*", cui ci si è ispirati, rinviene inevitabilmente più spunti di quanti ci si possa impegnare a sviluppare. Il risultato non ha ambizioni di esaustività, per la semplice consapevolezza di non poterla conseguire. Si è scelto di non porre limiti a cosa ciascuno intendesse per "*Law*" – dalla legge scritta nei codici ai fenomeni di normazione spontanea, dal diritto in qualsiasi modo formalizzato all'assiologia pretergiuridica della giustizia – chiedendo solo, nella misura del possibile, di non considerare tutto *la stessa cosa*. Del pari, il silenzio non si manifesta in una sola forma. Il diritto è un prodotto dell'*uomo* e, quindi, gli uomini leggono il silenzio del diritto prima di tutto secondo parametri *umani*: il silenzio come assenza di ogni rumore, il silenzio come assenza di interlocuzione e il silenzio come assenza di comunicazione verbale o scritta sono tutti *modi del silenzio*. E non sono tutti uguali. Alla pluralità fenomenologica risponde una pluralità giuridica. Alla pluralità di manifestazioni segue una pluralità di effetti. Ogni silenzio del diritto genera un'esperienza giuridica differente. Il viaggio ha inizio *osservando*, senza fare rumore.

2. IL DIRITTO SI NUTRE DEL SUO SILENZIO?

Esistono silenzi indifferenti al diritto, silenzi che lo erodono e silenzi che contribuiscono a consolidarlo. Nel primo capitolo è contemplato il contributo del silenzio alla stessa orditura delle macrostrutture normative.

Nel saggio di Margherita Frare un silenzio vigoroso e coreografico consegna al destinatario il suo messaggio al pari, se non meglio, di ogni altra forma di comunicazione. Diverse declinazioni si sovrappongono, tratteggiando il silenzio come distillato del potere, nella misura in cui può essere imposto o, al contrario, non ha alcun bisogno di esserlo. Come spesso accade, immagini antiche, persino notturne e intrise di sacro, portano riflessioni tutt'altro che estranee agli orizzonti della riflessione contemporanea.

Il contributo di Eliana Greco approfondisce l'evoluzione trasformativa dell'attore pubblico, che per il tramite di un silenzio non anomico, bensì preverbale, conserva, trasferisce e attribuisce la "parola normativa" agli stessi contesti normati. La laconicità dell'ordinamento statuale si fa alveo in cui strutturare un sistema di buone prassi e la competenza regolativa ne risulta riallocata, decen-

trata, ricombinata e potenziata. Relegando ai margini, almeno negli intenti, la coercizione e l'eccedenza sanzionatoria.

Il versante "in ombra" del fenomeno è analizzato da Filomena Pisconti: l'impatto dell'effettività della comunicazione interna ed esterna sulla disseminazione di regole, valori e responsabilità, sulla riconoscibilità delle dinamiche di sfruttamento, sulla costruzione di filiere etiche trasparenti, consapevoli e monitorabili. La mappa dei silenzi burocratici diviene allora una griglia di lettura per i fenomeni di *decoupling* strutturale tra norme e prassi, il cui contrasto è un vero atto di giustizia organizzativa, che restituisce il diritto come parola condivisa e praticata.

In tutti questi casi, il silenzio sistemico del diritto genera una nuova normatività: più o meno giusta, più o meno silenziosa. Esiste, tuttavia, anche un silenzio puntiforme. Esistono silenzi normativi colpevoli, per lentezza nella comprensione e nell'adeguamento ai fenomeni sociali che si intendono regolamentare o per deliberata attesa, ritrosia politica, attendismo reticente. Il secondo capitolo propone alcuni *close up* sui silenzi del legislatore e sui diversi effetti che possono suscitare.

La disciplina delle circostanze del reato, dai titoli autonomi di nuovo conio alle blindature dei giudizi di bilanciamento, offre a Gianluca Ruggiero un'efficace occasione di ricognizione degli spazi giuridici del "non detto" che si annidano proprio nella produzione delle leggi: pieghe normative di libertà volutamente riservate all'interprete, etichette ingannevoli e altre opzioni simboliche il cui clamore monopolizza l'attenzione, riforme "ai margini" del sistema, che delimitano il perimetro delle fattispecie senza fare rumore. Ipotesi diverse, accomunate da tacite connivenze circa obiettivi precisi, che possono leggersi soltanto guardando al "tratto nascosto".

Uno sguardo necessariamente comparato guida Alessia Teresa Accoto nell'esame della delicata tematica dell'imputabilità nell'ambito delle domande di estradizione. Formulazioni criptiche o sbrigative falliscono la prova del dialogo intergiurisdizionale, ma le ambiguità interpretative e le prassi divergenti non richiedono solo sforzi di cooperazione e armonizzazione delle regole. Esse costringono altresì i singoli ordinamenti a interrogarsi sui propri sistemi di diritti, sui livelli di fiducia accordati alla scienza, sul grado di individualizzazione del giudizio che un approccio comunque normativo è disposto a tollerare. Il silenzio costringe a pensare e a mettersi in discussione.

Carlotta Conversi si confronta con il silenzio dell'*enforcement*, prendendo spunto dall'inadeguatezza concettuale della regolamentazione europea e nazionale in tema di protezione dei dati di fronte al paradigmatico *test case* delle

blockchain: architetture distribuite immutabili, trasparenti, decentralizzate, che sembrano sottrarsi ai tradizionali modelli di attribuzione della responsabilità. Il diritto sembra restare inerte di fronte a una realtà che procede senza di lui, ma anche in questo caso il silenzio può trasformarsi in *osservazione* e, forse, in un ripensamento profondo delle categorie.

Silenzio e diritto si affrontano, amici, antagonisti o alleati, guardinghi o conniventi, sinergici o contrapposti, camminano fianco a fianco verso l'equilibrio o verso l'entropia. Esiste un punto, però, in cui il diritto tace perché decide di *fermarsi*. Si "mette in pausa", quantomeno, il diritto *armato*: depone la spada. Quel che riprende il cammino è ancora diritto? È soltanto il silenzio delle spade o anche il silenzio delle toghe o, infine, è il silenzio della stessa esperienza giuridica, che cede il passo a una relazionalità non normata? E in quali modi il diritto può porsi in ascolto di questa parola, che in certa misura sceglie di *dare*, senza *dirne* il limite, senza coercirne il con-*fine*?

3. IL SILENZIO DEL DIRITTO COME SPAZIO PER PAROLE DI UMANITÀ

Il terzo capitolo è dedicato al silenzio delle spade: immagine ripresa dal titolo dello studio comparato di Grazia Mannozzi[5], ma il pensiero va, in prima istanza, alla dottrina che, dibattendo della giustizia di transizione, caratteristica della storia politica e giudiziaria dei sistemi dell'America Latina, ha ricordato le radici profonde, anche occidentali, di questa scelta di composizione sociale ed ha messo in luce le torsioni alle quali viene sottoposto il diritto penale laddove esso rappresenti lo strumento destinato a perseguire un obiettivo virtuoso, come quello di 'regolare i conti' con un passato di gravi violazioni di diritti fondamentali[6].

In quel contesto emerge con forza il ruolo centrale della peculiare interpretazione del decreto di amnistia emanato in Cile nel 1978, offerta nei primi anni '90 del secolo scorso dalla c.d. dottrina Aylwin e soprattutto dell'*Informe* de la *Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación*, ovvero della Commissione Rettig, il quale raccomandava al nuovo governo democratico l'adozione di misure volte alla riparazione delle conseguenze dannose subite dalle vittime. Nelle parole di Aylwin: *justicia en la medida de lo posible*.

5 G. Mannozzi, *La giustizia senza spada. Uno studio comparato su giustizia riparativa e mediazione penale*, Milano 2003.

6 Per tutti, G. Fornasari, *Giustizia di transizione e diritto penale*, Torino 2013, 75-161.

Si trattò, letteralmente, di dar voce ad una fra le prime esperienze concrete di giustizia riparativa (o *restorative justice*): una delle espressioni più significative della scienza penalistica contemporanea. Essa si propone come un modello di giustizia che mira a superare la tradizione del castigo, inscritta nel codice genetico del diritto penale, a favore di una lettura relazionale del conflitto scaturito dal reato. Mentre il sistema penale classico si incentra sulla violazione della norma e sulla conseguente sanzione, il paradigma riparativo pone al centro la lesione dei legami interpersonali e sociali, cercando di *riparare* le conseguenze del reato attraverso il coinvolgimento attivo delle parti.

Il percorso riparativo, scaturito da pratiche basate sul valore empirico dell'esperienza, ha affidato poi ad una regolamentazione sovranazionale la cornice di legittimità e diremmo anche di effettività necessaria per la sua integrazione nei sistemi legali moderni. Come evidenzia il saggio di Elena Mattevi, l'interesse degli organismi internazionali (ONU, Consiglio d'Europa, Unione Europea) per la giustizia riparativa non è puramente ideale, ma risponde a precise esigenze pragmatiche e di sistema che si appuntano su tre profili fondamentali. Si assiste in primo luogo ad una crisi del sistema sanzionatorio tradizionale: la presa di coscienza dell'inefficacia delle pene detentive brevi, al contempo costose e inefficaci nel contrasto alla recidiva. In secondo luogo, le dimensioni ingravescenti del contenzioso giudiziario hanno spinto organismi sovranazionali come il Consiglio d'Europa a promuovere la giustizia riparativa come strumento privilegiato, destinato a deflazionare il carico burocratico e il carcere. Il terzo profilo è quello qui più rilevante, di fronte alla necessità di offrire una risposta alle istanze di giustizia avanzate delle vittime, che per decenni hanno rappresentato le "grandi dimenticate" del processo penale. La spinta verso modelli riparativi coincide con la rinnovata attenzione internazionale al ruolo di chi subisce il reato, garantendo non solo un risarcimento economico, ma soprattutto l'antitesi del silenzio: un ascolto attivo e una partecipazione diretta.

Così, il quadro normativo di rifermento appare alquanto complesso. In questo crescente e stratificato assetto ordinamentale, le Nazioni Unite hanno offerto un contributo di prim'ordine inaugurato dalla Risoluzione 1998/23, cui si accompagna la Risoluzione sullo Sviluppo ed attuazione di interventi di mediazione e giustizia riparativa nell'ambito della giustizia penale (*Economic and Social Council* ONU n.1999/26 del 28 luglio 1999). Tra tutte le fonti indicate da Elena Mattevi spicca il ruolo centrale che deve riconoscersi alla Risoluzione sui Principi base circa l'applicazione di programmi di giustizia riparativa nell'ambito penale (*Economic and Social Council* ONU n. 2002/12), la quale fornisce

il complesso delle definizioni fondamentali, distinguendo tra "processo riparativo" (l'interazione facilitata) ed "esito riparativo" (l'accordo raggiunto, come la riparazione o i servizi socialmente utili). Si tratta di definizioni fondamentali per costruire un linguaggio comune e universalmente riconosciuto e superare contestualmente la condizione di silenzio creata in precedenza dal vuoto semantico contenuto in linguaggi vuoti o inappropriati. Il saggio chiarisce anche l'apporto del Consiglio d'Europa, attraverso la Raccomandazione CM/Rec (2018)8, ma il ruolo di autentico protagonista è assunto dalla Direttiva 2012/29/UE, non per nulla nota come "Direttiva vittime", che stabilì *standard* minimi, richiedendo che i servizi riparativi siano utilizzati solo se nell'interesse della vittima e basati sul suo consenso libero e informato: il silenzio non poteva essere (più) interpretato come assenso rispetto alle decisioni statali.

La trasposizione di queste istanze ha raggiunto un impatto sistematico soltanto a distanza di diversi anni, grazie alla c.d. riforma Cartabia (D.lgs. 150/2022) e i successivi decreti attuativi, i quali si caratterizzano per il pregio di aver recepito fedelmente il complesso delle raccomandazioni internazionali maturate in tema di *restorative justice*. Occorre sottolineare come il legislatore non sia caduto nella tentazione di tratteggiare una riforma improntata alla deflazione del contenzioso tenendola lontano da strumentalizzazioni che ne avrebbero decretato, probabilmente, il fallimento. Così, se la partecipazione deve essere libera e il consenso può essere revocato in qualsiasi momento del percorso, il silenzio si fa nuovamente protagonista, ma per una volta in senso positivo, consentendo di considerare proibita qualsiasi divulgazione di quanto emerso durante il programma riparativo, a meno che le parti non concordino diversamente. Inoltre, non è richiesta una confessione formale di colpevolezza, bensì un "riconoscimento dei fatti essenziali", il quale non può tuttavia essere utilizzato come prova contro l'imputato in un eventuale processo successivo.

Emerge infine la centralità del ruolo del mediatore, cui il contributo di Elena Mattevi affida le sorti di un fruttuoso esito della riforma. Il mediatore deve prestare uguale attenzione a tutte le parti, assicurando che non vi siano disparità di ruoli o pressioni indebite: gli si richiedono competenze rigorose sui temi oggetto della controversia nonché il possesso di doti umane e di giudizio, maturate nel corso di una formazione specifica e continua, che rappresenta oggi la vera sfida attuativa della novella.

Si tratta di temi cruciali, evidenziati con estremo nitore anche nel contributo di Davide Bianchi, il quale concentra le sue riflessioni sui profili comparatistici con l'ordinamento spagnolo, protagonista di una recente ed interessante

riforma. La *Ley Orgánica* 1/2025, entrata in vigore in Spagna nell'aprile 2025, introduce infatti un'ampia riforma del sistema giudiziario volta ad incrementarne l'efficienza. Un profilo centrale è rappresentato dal potenziamento dei sistemi di giustizia riparativa che l'Autore analizza in chiave comparatistica rispetto alla riforma Cartabia. Bianchi evidenzia come, sino allo scorso anno, la giustizia riparativa in Spagna fosse regolata da una normativa frammentaria, trovando il suo riferimento principale, dal 2015, nel *Estatuto de la víctima del delito* il quale privilegiava la riparazione materiale e morale del danno. Inoltre, se da un lato l'accesso ai percorsi riparativi imponeva all'autore del reato un obbligo di preventiva ammissione dei fatti commessi, dall'altro la giustizia riparativa era vista come uno strumento per ottenere una deflazione sanzionatoria anche attraverso la concessione della sospensione condizionale della pena.

Nonostante questo rigido quadro nazionale, esistevano già esperienze locali (come in Catalogna, nei Paesi Baschi o in Navarra) basate su modelli più partecipativi e umanistici, volti alla riconciliazione e al coinvolgimento della comunità. Su questi si innestano le novità della L.O. 1/2025, che integra la *Ley de Enjuiciamiento Criminal* con una disposizione specifica sulla giustizia riparativa (*Disposición adicional novena*). Il contributo di Bianchi ne illustra i principali aspetti innovativi, che si sostanziano nel rilievo centrale riconosciuto ai servizi di *restorative justice*, i quali diventano percorsi strutturali del sistema giudiziario spagnolo, potendo essere intrapresi per quasi tutti i reati (esclusi, a differenza dell'Italia, violenza di genere e sessuale) e in ogni fase del procedimento, compresa l'esecuzione. Se il giudice può inviare le parti alla giustizia riparativa anche d'ufficio, fissando tempi precisi (massimo tre mesi, prorogabili una sola volta), l'equilibrio tra le parti è garantito attraverso diritti informativi e garanzie (come la confidenzialità) a entrambi i partecipanti, non solo alla vittima.

Pur nella presa d'atto di una significativa progressione dell'ordinamento spagnolo sul terreno in oggetto, l'Autore evidenzia la presenza di un inferiore coefficiente di novità rispetto alla citata riforma Cartabia. Il sistema spagnolo resterebbe, infatti, orientato al risultato riparativo per la vittima, il cd. "*outcome-focused*" e all'efficienza processuale, trascurando la dimensione trasformativa e il riconoscimento reciproco tra le parti. In sostanza, il legislatore spagnolo si sarebbe limitato a sistematizzare prassi già esistenti, mantenendo un forte legame con la logica punitiva tradizionale. In sintesi, il contributo di Bianchi evidenzia come, sebbene la riforma spagnola "stabilizzi" il sistema e introduca garanzie significative, non staremmo assistendo ancora a una piena transizione verso un

modello di giustizia riparativa che metta al centro la persona e la ricostruzione dei legami sociali.

Il contributo di Magdi Vecchiet porta il lettore in una prospettiva completamente diversa, analizzando la legittimità e i limiti delle sanzioni UE nel rapporto con il diritto penale internazionale. Al silenzio delle spade, qui inteso come scelta di opzioni non armate, volte al contenimento di una conflittualità i cui profili bellici sono tutt'altro che metaforici, fa da sfondo un altro silenzio: quello della Corte penale internazionale, cui si rimprovera scarsa efficacia e doppio *standard*, attesa l'estraneità alla sua giurisdizione di grandi potenze internazionali. L'utilizzo sempre più frequente da parte dell'Unione Europea di sanzioni quali strumenti politici finalizzati a reagire a violazioni gravi del diritto internazionale (si pensi, per tutti, alla guerra in Ucraina) sembra allora una risposta indotta da una sorta di vuoto di tutela. Il diritto eurounitario interviene attraverso misure quali l'embargo, restrizioni commerciali e finanziarie, congelamento di beni, divieti di viaggio e sanzioni mirate contro individui, imprese o settori economici, solo perché innanzi a un Consiglio di Sicurezza ONU sovente bloccato da un infausto incrocio di veti, tali strumenti comunitari offrono rapidità d'azione e pressione politica.

Anche in questa opzione, tuttavia, non mancano criticità rilevanti: garanzie procedurali assenti o demandate agli ordinamenti nazionali, rischio di violazione dei diritti fondamentali, confusione tra responsabilità individuale e collettiva, applicazione disomogenea tra Stati membri e dubbia efficacia concreta nel fermare i conflitti. Le sanzioni, che non possono considerarsi pene in senso stretto, bensì misure preventive e temporanee, interrompono un silenzio altrimenti "assordante". Sebbene costituiscano strumenti fragili, politicamente utili e giuridicamente controversi, rappresentano una risposta alternativa all'inerzia della giustizia internazionale. Anche nel loro esercizio, tuttavia, è importante il "non detto": non escluso il ritorno del diritto *armato* proprio per rafforzarne, anche sul piano penale, l'effettiva applicazione. Si torna a guardare in zone d'ombra: ogni volta in cui, nel silenzio del diritto mite, l'efficacia della parola incoercita sembra stentare a decollare.

4. RESTITUIRE VOCE ALLE VITTIME: DOVE IL SILENZIO DEL DIRITTO RISCHIA DI TOGLIERE LA PAROLA

Il silenzio ha rappresentato e tutt'oggi rappresenta una delle più comuni e per certi versi ineluttabili condizioni esistenziali della vittima. Le scienze psicologiche ci

illustrano come la difficoltà di tradurre il dolore in parola, specie quanto quest'ultimo scaturisce da un evento frutto di una condotta penalmente rilevante, costringe la vittima ad una condizione di isolamento dalla quale appare complesso affrancarsi. La circostanza risulta acuita dalla fisiologica inettitudine del diritto penale e, ancor più del processo penale, ad offrire alla vittima percorsi di dialogo, di tutela efficace e di ricostruzione della propria identità ferita che superino il mero meccanismo risarcitorio, spesso avvertito come unico percorso esperibile.

Ancor peggio, la mancanza di risposte strutturalmente adeguate alle esigenze della vittima ha alimentato la strumentalizzazione dei sistemi repressivi a fini vendicativi, di fatto dimenticando come la natura pubblicistica di questi ultimi costituisca il vero baluardo affinché *nec cives ad arma veniant*. La vittima è pertanto indotta a trascurare la difesa delle proprie prerogative, scoraggiata non solo da una difficile condizione esistenziale ma, soprattutto, da una giustizia penale esclusivamente finalizzata a stabilire la colpevolezza o l'innocenza dell'autore.

Tuttavia, se, da un più ampio punto di vista ordinamentale, le esigenze delle vittime sembrano meglio veicolate dai percorsi di giustizia riparativa, come messo in luce dai contributi di Davide Bianchi ed Elena Mattevi, si registrano altresì, anche laddove una via condivisa di dialogo non sia percorribile, istanze evolutive destinate ad aprire speranze di superamento dei disequilibri sinora tratteggiati. Dal punto di vista processuale, in particolare, hanno fatto la loro comparsa e si vanno consolidando interventi a beneficio della "vulnerabilità" delle vittime, che si realizzano a livello di scelte probatorie, di tecniche aggiornate di comunicazione, di assistenza durante il processo, di corresponsione di indennizzi adeguati. Come ha sottolineato la dottrina, esse rappresenterebbero «il terreno di coltura» di «nuovi 'diritti umani' meritevoli di essere salvaguardati *al di fuori* di qualsiasi logica vendicativa»[7].

Il quarto capitolo cerca una lettura delle opzioni giuridiche per il superamento del silenzio delle vittime sia in presenza che in assenza di dialogo con l'autore del reato.

Il contributo di Marta Lamanuzzi si articola in una analisi dei percorsi di giustizia riparativa esperiti nei casi di violenza contro le donne, soffermandosi sul nesso tra narrazione, recupero della voce della vittima e contrasto ai processi di silenziamento. L'Autrice evidenzia come la violenza di genere non si esaurisca nell'offesa fisica o psicologica, ma si accompagni spesso a dinamiche di reificazione, che trasformano la donna in un oggetto privo di autonomia e capacità

7 Così: G. De Francesco, *Il silenzio e il dialogo. Dalla pena alla riparazione dell'illecito*, in Legis. pen. (1° giugno 2021) 16.

decisionale. In tale prospettiva, il silenzio imposto alla vittima costituisce uno strumento di dominio che può manifestarsi prima, durante e dopo il reato.

Particolare attenzione è dedicata alla violenza domestica, dove la reiterazione degli abusi produce frequentemente impotenza appresa e dipendenza emotiva. La vittima può essere indotta persino a dubitare delle proprie percezioni e della propria capacità di giudizio, rafforzando la subordinazione e ostacolando la denuncia. Il ciclo della violenza – tensione, aggressione, pentimento e apparente riconciliazione – contribuisce inoltre a mantenere la persona offesa all'interno della relazione abusante. L'Autrice si sofferma sulla descrizione del silenziamento *post delictum*, riconducendolo al fenomeno della vittimizzazione secondaria. Lungi dall'essere sempre benefico, il contatto con il sistema penale può generare, vuoi per la sua struttura intrinseca vuoi per carenze formative degli operatori, ulteriori sofferenze quando la vittima è costretta a ripetere il racconto traumatico, fronteggiando stereotipi di genere o subendo valutazioni moralistiche sulla propria vita privata. In questo quadro viene richiamato il concetto di ingiustizia epistemica: la donna può essere privata di credibilità testimoniale oppure non disporre degli strumenti culturali e linguistici necessari per interpretare la propria esperienza di violenza.

Di fronte a tali criticità, la giustizia riparativa viene proposta come possibile spazio di ascolto e riattivazione dell'*agency* della vittima. Attraverso percorsi volontari e protetti, la donna può narrare la sua storia con tempi e modalità propri, porre domande, ottenere risposte e riappropriarsi di un ruolo attivo. La narrazione assume così funzione terapeutica e ricostruttiva, contrastando l'isolamento e la perdita di identità verso i quali era stata spinta dalla violenza, con possibili effetti positivi anche sull'autore del reato, favorendone la responsabilizzazione e la rielaborazione del vissuto violento. Una giustizia riparativa, quindi, che non può e non deve essere intesa come (automatica) alternativa al processo, ma come strumento complementare, da utilizzare con cautele assai rigorose, capace di restituire parola e potere decisionale alla vittima.

La riflessione è arricchita dal contributo di Cecchini, la cui tesi mira al superamento di una concezione esclusivamente repressiva del governo dei conflitti sociali. Punto d'avvio è l'osservazione secondo cui la città non coincide semplicemente con il Comune quale ente amministrativo, ma rappresenta uno spazio complesso di relazioni, disuguaglianze e partecipazione democratica, che richiede strumenti giuridici nuovi e più aderenti alla realtà sociale. In tale prospettiva, la sicurezza urbana non dovrebbe essere interpretata solo in termini di controllo e ordine pubblico, ma come costruzione di condizioni di convivenza, inclusione

e accesso effettivo ai diritti. Ne discende una critica della tendenza contemporanea a privilegiare logiche emergenziali e securitarie, fondate sull'espansione del diritto penale e sulla figura del "nemico", a discapito della libertà personale e della dignità umana.

Richiamando il pensiero di Nussbaum e di altri Autori, il saggio evidenzia come l'uguaglianza non possa ridursi a dato formale, ma richieda politiche in grado di sviluppare concretamente le capacità individuali, rimuovendo ostacoli economici, sociali ed etnici. In quest'ottica, il ruolo che potrebbero assumere le istituzioni locali consisterebbe nella promozione di servizi di prossimità, mediazione sociale, accesso al lavoro e all'abitazione. Particolare rilievo assume la nozione di "giustizia di prossimità": sportelli territoriali e servizi pubblici in grado di offrire orientamento giuridico, gestione extragiudiziale dei conflitti minori, mediazione nei rapporti di vicinato o familiari e supporto immediato dopo il reato. Tali strumenti permettono non solo di prevenire discriminazioni nell'accesso alla giustizia ma altresì di fornire risposte più rapide ed efficaci ai bisogni concreti dei cittadini. Fra gli strumenti destinati a scardinare il silenzio, la presenza di operatori sociali appare maggiormente idonea ad ascoltare quelle voci flebili che non sarebbero abbastanza forti per emergere.

Un ruolo centrale è riconosciuto anche alla tutela della vittima. Il contributo richiama la Direttiva 2012/29/UE e la successiva normativa italiana, sottolineando un elemento importantissimo, ovvero il diritto della persona offesa ad accedere a servizi di assistenza indipendentemente dalla presentazione di una denuncia. I centri di supporto dovrebbero garantire gratuità, riservatezza, accompagnamento e protezione dal rischio di vittimizzazione secondaria. In questo quadro si inserisce la disciplina introdotta dal D.lgs. 150/2022, che collega i centri per le vittime ai programmi di giustizia riparativa. Ad essi spetta il compito di informare la vittima sull'esistenza di tali percorsi, valutarne l'interesse concreto e accompagnarla durante l'eventuale partecipazione, sempre nel rispetto della volontarietà e della sicurezza personale. Se il crimine ferisce, la giustizia deve prima di tutto riparare; per questa ragione la città democratica dovrebbe privilegiare modelli partecipativi, relazionali e inclusivi, nei quali la risposta al conflitto non si limiti alla punizione, ma miri alla ricomposizione dei legami sociali e alla protezione effettiva delle vittime.

Ma il contributo di Ivan Cecchini va oltre l'analisi normativa e propone un'interpretazione originale del rapporto tra silenzio e rumore, del diritto e della comunità, attraversando una sequenza di paradigmi della città insicura: dai modelli storici del controllo dello spazio e dei corpi, in cui proprio il corpo – il bat-

tito e il respiro – si fa antagonista del silenzio della città/fabbrica, al panoptismo della *post* metropoli, in cui l'invasione dei rumori è tale da necessitare un sottofondo sordo e annichilente che li assorba tutti, che avvolga e renda indifferenti, invitando al riparo e alla difesa. Purtuttavia, nei centri per le vittime e nei percorsi riparativi, la Città può tornare a esser sorgiva, cessare l'eco del frastuono straniante e ritrovare in spazi di tutela volontaria, riservata, confidenziale e gratuita, la musicalità del proprio *nomos* partecipato, le prime note di una ri-composizione.

5. DAL SILENZIO COME DIRITTO AL DINIEGO GIURIDICO DELL'INTERLOCUZIONE: IL VOLTO MULTIFORME DEL SILENZIO IN CARCERE

Il quinto capitolo è dedicato a un'autentica aporia, che conduce a quello che è forse il luogo di più stridente tacitazione dell'umano per opera del diritto: il silenzio in carcere.

Nella sua classica accezione processual-penalistica, il silenzio viene spesso in questione come diritto difensivo a favore dell'indagato e dell'imputato, all'interno del procedimento penale. Com'è noto, esso è sancito a livello legislativo dall'art. 64 comma 3 c.p.p.[8], espressione del principio *nemo tenetur se detegere*[9], tassello fondamentale del *fair trial*[10].

Il silenzio, nel procedimento penale, viene diffusamente in questione anche in merito all'articolata disciplina dei segreti professionali, d'ufficio e di Stato, ai sensi degli artt. 200 ss. c.p.p.[11].

Durante la fase esecutiva resta poi in capo al condannato il diritto a dichiararsi innocente e, ove esaminato in un processo come testimone assistito, il dirit-

8 Il diritto *de quo* si è caratterizzato per un percorso espansivo, ad opera sia della giurisprudenza europea che di quella costituzionale: v., di recente, Corte giust., Grande sezione, sent. 2 febbraio 2021, in C-489/19, D.B. c. CONSOB, in *Sist. pen.*, 3 febbraio 2021, sul diritto al silenzio dell'accusato anche nei procedimenti formalmente amministrativi, ma sostanzialmente appartenenti alla "materia penale"; Corte cost., 5 giugno 2023, n. 111, la quale ha esteso la portata della facoltà di non rispondere dell'imputato alle domande sulle proprie condizioni personali.

9 In dottrina, per tutti, V. Grevi, *«Nemo tenetur se detegere». Interrogatorio dell'imputato e diritto al silenzio nel processo penale italiano*, Milano 1971, *passim*.

10 Il diritto «a non essere costretto a deporre contro se stesso o a confessarsi colpevole» è riconosciuto dall'art. 14 § 3 lett. *g* del Patto internazionale sui diritti civili e politici. Il principio *de quo*, seppur non citato espressamente nell'art. 6 CEDU, è considerato dai giudici di Strasburgo un sicuro corollario dell'equo processo: v., *ex multis*, Corte eur. dir. uomo, Gr. Ch., 11 luglio 2006, Jalloh c. Germania, proc. n. 54810/00, § 100; Corte eur. dir. uomo, 25 febbraio 1993, Funke c. Francia, proc. n. 10828/84, § 44.

11 In argomento, la dottrina è vastissima: per una puntuale ricognizione, v. M. Panzavolta, *Commento agli artt. 200-204 c.p.p.*, in L. Giuliani-G. Illuminati (dir. da), *Commentario breve al Codice di Procedura Penale*4, Milano 2025, 798-841.

to di non rispondere sui fatti per i quali sia stata emessa una sentenza di condanna a suo carico, «se nel procedimento egli aveva negato la propria responsabilità ovvero non aveva reso alcuna dichiarazione» (art. 197-*bis* comma 3 c.p.p.).

A questo concetto di silenzio, nell'esecuzione penitenziaria se ne affianca un altro, oggetto di studio nel presente volume: un vincolo scarsamente approfondito, che tuttavia costituisce il *trait-d'union* tra diversi istituti e che spesso, a differenza di quanto accade nelle indagini preliminari e nel processo, non si traduce in diritti, bensì in restrizioni di vario tipo che si aggiungono all'ordinaria espiazione della pena. Il silenzio assume quindi una connotazione ampia e atecnica, che coinvolge la disciplina così come la prassi della vita detentiva: non un diritto al silenzio, ma una condizione che limita le comunicazioni del detenuto, comprimendone i diritti fondamentali.

Accanto alle forme di isolamento ed esclusione conseguenti alle più gravi sanzioni disciplinari (esclusione dalle attività comuni, isolamento durante la permanenza all'aria aperta, esclusione dalle attività ricreative e sportive), circoscritte nel tempo e comunque finalizzate a risocializzare il detenuto consentendogli di riflettere sul disvalore delle proprie condotte (art. 39 ord. penit. e, in relazione all'esclusione dalle attività in comune, art. 33 comma 1 lett. *b* ord. penit.), sono previste anche tipologie di isolamento giustificate da ragioni sanitarie (art. 33 comma 1 lett. *a* ord. penit.) o di cautela processuale (art. 33 comma 1 lett. *c* ord. penit.), le cui modalità esecutive sono affidate al regolamento. La legge, nelle ipotesi indicate dall'art. 33 comma 1 ord. penit., si premura comunque di sancire il divieto di «limitazioni alle normali condizioni di vita, ad eccezione di quelle funzionali alle ragioni che lo hanno determinato» (art. 33 comma 3 ord. penit.). Altro esempio di "silenzio", inteso come radicale compressione degli spazi di socialità, può conseguire alla sorveglianza particolare *ex* art. 14-*bis* ord. penit. e alla sospensione delle «normali regole di trattamento» in caso di rivolta o di «altre gravi situazioni di emergenza» *ex* art. 41-*bis* comma 1 ord. penit.

Alla peculiare nozione di "silenzio" calata in ambito detentivo si collega sicuramente la normativa sul doppio binario penitenziario e, in particolare, quella del c.d. "carcere duro" *ex* art. 41-*bis* commi 2 ss. ord. penit.[12]: una disciplina che prescrive limitazioni penetranti e controverse, perdipiù disposte non dalla magistratura di sorveglianza ma dal Ministero della giustizia, finalizzate a isolare il detenuto dall'ambiente malavitoso di provenienza attraverso misure drastiche

12 Secondo i dati aggiornati al 29 aprile 2025, poco più dell'1% dei detenuti in Italia (precisamente 742, l'1,19%) era sottoposto a detto regime di estremo rigore: v. Antigone, *Senza respiro. XXI rapporto di Antigone sulle condizioni di detenzione*, in *www.rapportoantigone.it*, p. 114, in cui si osserva che questo numero cospicuo si mantiene costante nel tempo, considerato che nel 2019 era pari a 748.

che limitano i contatti e le comunicazioni con il mondo esterno, in forte tensione con il principio di eguaglianza e con la finalità risocializzante della pena[13]. La riduzione dei colloqui visivi e telefonici, riconducibile alla citata condizione di silenzio "forzoso" del detenuto, è altresì prevista riguardo ai condannati per i delitti dell'art. 4-*bis* comma 1, primo periodo, ord. penit. nei cui confronti operi il divieto di concessione dei benefici penitenziari (artt. 37 comma 8 e 39 comma 2 reg. esec.). Anche per le deroghe ai limiti delle conversazioni telefoniche, il legislatore ha dettato una normativa nettamente peggiorativa rispetto a quella comune (art. 2-*quinquies* decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, conv. con modif. in legge 25 giugno 2020, n. 70). I rapporti con il mondo esterno e con la famiglia, che, ai sensi dell'art. 15 ord. penit., dovrebbero permeare l'intero trattamento rieducativo, vengono quindi pretermessi in ragione di esigenze securitarie. Si tratta di una disciplina in cui il "silenzio" rischia costantemente di essere concepito dal detenuto come una forma di "pena sulla pena", con una portata straniante e alienante.

Il "silenzio" del detenuto si riflette anche nell'impossibilità di comunicare il proprio disagio: è in questa direzione che sembra purtroppo andare il decreto-legge 11 aprile 2025, n. 48, conv. in legge 9 giugno 2025, n. 80 (uno degli ormai innumerevoli "decreti sicurezza"), nella parte in cui aggiunge la circostanza aggravante dell'art. 415 comma 2 c.p. (istigazione a disobbedire alle leggi commessa «all'interno di un istituto penitenziario ovvero a mezzo di scritti o comunicazioni diretti a persone detenute») e il delitto di «rivolta all'interno di un istituto penitenziario» *ex* art. 415-*bis* c.p., attuabile anche mediante «condotte di resistenza passiva», fattispecie al contempo inserita tra i reati ostativi *ex* art. 4-*bis* ord. penit.[14].

A queste restrizioni normative, che si riverberano sulle comunicazioni dei detenuti, fanno da contraltare alcune essenziali aperture provenienti dalla Corte costituzionale: si pensi alla pronuncia sull'affettività in carcere[15], che schiude le porte a un diritto fondamentale finora negato. In tale occasione la Corte invoca, nelle more di un intervento legislativo, la collaborazione da parte delle articola-

13 Non a caso, singoli aspetti della disciplina sono stati, anche di recente, dichiarati illegittimi dalla Corte costituzionale, in quanto ritenuti ingiustificatamente afflittivi e, quindi, inutili a perseguire le finalità cui tende il regime del "carcere duro": v., per tutte, Corte cost., 18 marzo 2025, n. 30, che ha riallineato la normativa sulla permanenza all'aperto, prima limitata a due ore al giorno, a quattro ore come i detenuti comuni; Corte cost., 22 maggio 2020, n. 97, che ha rimosso il divieto di scambiare oggetti tra detenuti sottoposti al "carcere duro"; Corte cost., 12 ottobre 2018, n. 186, che ha eliminato il divieto di cuocere cibi.

14 V. A. Tortoroglio, *La pena del silenzio: separazione e disumanizzazione. Riflessioni dal film Il segreto dei suoi occhi di Juan Josè Campanella*, in *questo volume*.

15 Corte cost. 26 gennaio 2024, n. 10.

zioni centrali e periferiche dell'amministrazione della giustizia, «non esclusi i direttori dei singoli istituti», al fine di garantire l'attuazione concreta di tale diritto.

Un'ulteriore declinazione dei rapporti tra silenzio e carcere è quella legata all'informazione. Il mondo del carcere è spesso allontanato dagli occhi della comunità esterna: un vero e proprio "alone di nebbia" che separa la collettività dalla realtà penitenziaria, che cioè isola dal resto del mondo ciò che viene considerato "il male". Si tratta di un fenomeno che si riflette anche a livello topografico: com'è noto, spesso gli istituti penitenziari vengono collocati fuori dalle città, proprio come i cimiteri e le discariche, per tenerli il più possibile lontani dagli occhi della maggioranza[16].

Tra i fenomeni poco conosciuti, su cui si stende un "velo di silenzio", vi è quello dei bambini in carcere: non certo per loro colpe, ma per seguire la madre detenuta. Il contributo di Emma Tidu affronta i problemi che si pongono nel delicato bilanciamento tra la necessità di scontare la pena e le esigenze della prole. Al riguardo, è di recente intervenuto il citato decreto-legge n. 48/2025, conv. in legge n. 80/2025, che, modificando gli artt. 146 e 147 c.p., ha irrigidito ulteriormente la disciplina. Sorgono anche problemi pratici, dovuti alla carenza numerica degli ICAM (istituti a custodia attenuata per detenute madri), che spesso, di fatto, costringono alcune madri a tenersi con loro i bambini in istituti penitenziari ordinari, del tutto inadeguati alle esigenze di questi ultimi[17]. Il silenzio cala dunque, a sua volta, su un silenzio preesistente, che il diritto, se non contribuisce a produrre, quantomeno asseconda.

Lo scritto di Alberto Tortoroglio chiude le riflessioni, quasi in una verticale: il silenzio imposto che si fa pena, ossia diviene l'atto che esprime la coercizione al suo massimo grado. Ma si badi: la "pena del silenzio" non si sostanzia nel privare della parola il prigioniero. Essa riguarda, al contrario, il tacere del carceriere. Quasi a ricordare che una risposta meno *penosa* al reato, magari proprio nell'orizzonte di una realizzazione più concreta del mandato rieducativo, tanto richiede l'impegno del condannato, quanto reclama la partecipazione dell'*altro*, che si disponga a ri-accogliere, anche soltanto in uno *scambio di parola*. Viene allora evocato il senso più autentico dell'espressione «devono tendere» contenuta nell'art. 27 comma 3 Cost., che, lungi dal postulare una rieducazione forzosa del detenuto, implica invece l'attiva predisposizione da parte della collettività di tutti i mezzi necessari a rendere possibile il percorso risocializzante di quest'ultimo.

16 V., di recente, le osservazioni di un detenuto del carcere di Oristano: T. Romeo, *Carcere uguale cimitero*, in *www.ristretti.it*, 25 settembre 2025.

17 E. Tidu, *Il "silenzio degli innocenti": infanzia reclusa. Quali possibili strategie per tutelare chi non può difendersi?*, in *questo volume*.